

Numero:	Pag.
Data:	.

DETERMINA DEL DIRETTORE AREA VASTA N.1

N. 788/AV1

DEL

24/07/2017

Oggetto: Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione "Centro per la Ricerca in Psicoterapia "di Roma (C.R.P.) per lo svolgimento di tirocini di formazione.

IL DIRETTORE AREA VASTA N.1

. - . -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente

Vista l'attestazione dei Dirigenti Responsabili delle U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- DETERMINA -

- 1. di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Scuola di Specializzazione "Centro per la Ricerca In Psicoterapia "di Roma (C.R.P.), al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio presso strutture dell' Area Vasta 1;
- 2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
- 4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'AV1;
- 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
- 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

Nessun impegno di spesa



Numero:	Pag.
Data:	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
 Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al
 tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la
 specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire
 esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola:La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 940 del 27/10/2014 è stata stipulata una convenzione con la Scuola di Specializzazione "Centro per la Ricerca In Psicoterapia "di Roma (C.R.P.), al fine di consentire agli allievi della Scuola di svolgere attività di tirocinio presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 22 giugno 2017 al prot. n. 52430 il Prof. Lucio Sibilia , Rappresentante legale della Scuola di Specializzazione "Centro per la Ricerca In Psicoterapia "di Roma (C.R.P.) , Ente gestore della "Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale e Intervento Psicosociale2 chiedeva a questa AV1 la disponibilità a rinnovare la convenzione.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia dell'Area Vasta 1 – sede di Fano, che si è espressa favorevolmente in merito.



Numero:	Pag.
Data:	

A tal fine, con la medesima nota la Scuola di Specializzazione "Centro per la Ricerca In Psicoterapia "di Roma (C.R.P.), trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione che si allega per costituire parte integrante e sostanziale della presente determina.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 1.07.2013;
- la Scuola di Specializzazione "Centro per la Ricerca In Psicoterapia "di Roma (C.R.P.), è stata legalmente riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica del 16.06.2003 pubblicato sulla G.U. del 27.06.2003;
- la Scuola provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell' Area Vasta n. 1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
- l'ASUR Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

- 1. di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e la Scuola di Specializzazione "Centro per la Ricerca In Psicoterapia "di Roma (C.R.P.), al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio presso strutture dell' Area Vasta 1;
- 2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
- 4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'AV1;
- 5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
- 6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria Tiziana Ceripa

> Il Dirigente Responsabile Dott. ssa Franca Rossi



Numero:	Pag.
Data:	7

U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

• Convenzione con la Scuola di Specializzazione "Centro per la ricerca in Psicoterapia" di Roma (C.R.P.)



Numero:	Pag.
Data:	

CONVENZIONE TRA L'ASUR - AV1 E L'ISTITUTO CENTRO PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA DI ROMA (C.R.P.) COD.149

TRA

L'Istituto CENTRO per la RICERCA in PSICOTERAPIA (CRP), cod. 149, con sede e domicilio in P.zza Marucchi n. 5, C.F. 08087470582, riconosciuto con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica del 16.06.2003 pubblicato sulla G.U. del 27.06.2003, in persona del suo legale rappresentante Dott. Lucio Sibilia domiciliato per la carica come sopra

Ε

L'Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente, ai fini dell'applicazione della Legge n. 56/89, del 24.06.97 n. 196 e del Regolamento del M.U.R.S.T. n. 509/98 consente a n°...allievi specializzandi della Scuola l'effettuazione del tirocinio pratico per complessive 180 ore annuali, a ciascun specializzando tirocinante viene assegnato come tutor uno psicoterapeuta.

ART. 2

L'Ente, dichiara che presso la propria struttura, tra i servizi erogati all'utenza, viene regolarmente svolta attività di psicoterapia.

ART. 3

Gli specializzandi svolgono il tirocinio negli orari di servizio presso i vari servizi ed unità operative, previa opportuna determinazione del dirigente responsabile

ART. 4

I periodi di tirocinio sono considerati a tutti gli effetti come attività formativa e, a norma della Legge 56/99 relativa all'attività di tirocinio pratico, non comportano in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Azienda. Nessun costo per le attività connesse al tirocinio deve considerarsi a carico dell'Ente.

ART. 5

L'Istituto, tramite lo specializzando, provvede a stipulare regolare e adeguata assicurazione nominativa per ciascun tirocinante contro qualsiasi tipo di infortunio a se medesimo e/o per danni a terzi durante tutte le attività del tirocinio, della cui polizza produce copia all'Ente.



Numero:	Pag.
Data:	

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico, il tirocinante è tenuto a:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- adeguarsi all'orario e alla organizzazione dell'attività della struttura ospitante;
- nonché a rispettare quanto disposto dalla Legge 675/96

ART. 7

Al termine del tirocinio l'Ente rilascia regolare attestato nominativo di frequenza.

ART. 8

La scuola si rende disponibile a consentire la partecipazione gratuita alle iniziative formative di interesse per l'Ente, ai *tutor* assegnati ai tirocinanti, con modalità da concordare per le singole iniziative.

ART. 9

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, ha la durata di anni tre e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto stesso. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio. Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R.. Resta inteso che, in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento della attività in corso.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Istituto Centro per la Ricerca in Psicoterapia (CRP) Il Rappresentante Legale Dott. Lucio Sibilia

L'Area Vasta 1

Il Direttore Dr.Giovanni Fiorenzuolo